

REGOLAMENTO ELEZIONI DEI DOCENTI
COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2025-2028

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999 n° 508;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n° 132;
- Visto il Decreto n° 274 del 6 settembre 2004 del Direttore Generale MIUR - AFAM, con cui è stato approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari;
- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 21 ottobre 2025;
- Sentito il parere del Consiglio Accademico espresso nella seduta del 31 ottobre 2025;

EMANA

**IL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI
IL CONSIGLIO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2025-2028**

**Art. 1
Indizione delle votazioni**

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del Conservatorio, sono indette, con un unico turno di votazioni, le elezioni di dieci Docenti quali componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari per il triennio accademico 2025-2028.
2. Il Direttore pro-tempore, nelle more dell'adozione del Regolamento generale, garantisce la regolarità delle elezioni e sovrintende alle operazioni di voto.

**Art. 2
Elettorato passivo**

1. Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, possono concorrere alla elezione nel Consiglio Accademico del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari i Docenti dell'Istituzione che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni nel ruolo di appartenenza.
2. Le candidature, indirizzate al Direttore, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Istituto, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14.00 (orario di chiusura dell'ufficio) di lunedì 24 novembre 2025 per l'affissione all'Albo dell'Istituto. Diversamente l'invio potrà avvenire, entro il termine perentorio tassativamente suindicato, tramite posta certificata all'indirizzo conservatorio.bari@pec.it.
3. Il possesso dei requisiti attestati dai candidati è soggetto a verifica da parte della Direzione.
4. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 2, non siano pervenute almeno dieci candidature o nel caso di ritiro di alcune di esse, il Direttore, con proprio provvedimento, riapre i termini per la presentazione delle candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del

numero minimo utile di candidature previste.

Art. 3 Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132, l'elettorato attivo è costituito dai Docenti dell'Istituzione con incarico a tempo indeterminato e determinato, nominati su posti in organico disponibili e/o vacanti, in servizio nel Conservatorio alla data delle votazioni. Entro giovedì 17 novembre 2025 sarà affisso all'Albo dell'Istituzione l'elenco dei Docenti elettori. Eventuali omissioni ovvero indebite inclusioni nell'elenco suddetto andranno segnalate al Direttore fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali; il Direttore provvederà, unitamente con l'Amministrazione, alle modifiche e/o alle integrazioni che si rendano necessarie.

Art. 4 Commissione di seggio

1. Coloro che, tra i Professori compresi nell'elettorato attivo, intendessero far parte della Commissione di Seggio elettorale, devono far pervenire all'Ufficio Protocollo dichiarazione di disponibilità entro e non oltre le ore 14 di lunedì 24 novembre 2025; dopo la data di scadenza il Consiglio di Amministrazione, all'uopo convocato, procederà -secondo modalità di assoluta trasparenza e mediante procedure oggettive- alla individuazione di tre componenti effettivi e tre supplenti. Con provvedimento del Presidente sarà costituita la Commissione di Seggio.
2. Tale Commissione resta in carica sino alla proclamazione dei componenti eletti.
3. La Commissione nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario.
4. I Componenti della Commissione di Seggio non possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Accademico.
5. Il Presidente del Seggio elettorale controlla il materiale di voto, predisposto dall'Amministrazione, procedendo al conteggio delle schede e alla loro validazione.
6. Il Segretario redige il verbale giornaliero delle operazioni di seggio, che riporta il numero delle schede validate e quello delle schede rimanenti dopo ciascuna giornata di votazioni; redige altresì il verbale conclusivo delle operazioni di seggio, che riporta i risultati dello scrutinio e segnala le eventuali contestazioni.
7. Durante le operazioni di voto, nel seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti della Commissione.

Art. 5 Calendario delle elezioni e apertura dei seggi

1. Le elezioni hanno luogo nella sede del Conservatorio nei seguenti giorni:
da Martedì 2 a Venerdì 5 Dicembre 2025 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
2. La Commissione di Seggio, nelle giornate suindicate, si riunisce, per il disbrigo degli atti preliminari, 30 minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di voto.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.
2. Nessun elettore può compilare la propria scheda se non all'interno dell'apposita cabina elettorale.
3. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e/o ad elettori che abbiano già votato.

Art. 7

Votazione

3. A ciascun elettore viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero mediante riconoscimento diretto da parte dei componenti del Seggio elettorale; la partecipazione al voto sarà attestata dall'apposizione della firma sull'elenco elettorale.
4. La scheda vidimata sarà consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione. La scheda comprende i nominativi di tutti i candidati ammessi disposti in ordine di presentazione al protocollo dell'Istituto.
5. **È possibile esprimere fino a un massimo di quattro preferenze**: ciascuna preferenza sarà espressa mediante contrassegno con una croce apposta sul quadrato corrispondente al nominativo del singolo candidato.
6. Il voto è nullo se la scheda non è predisposta dal Seggio, se è segnata irregolarmente o comunque presenta segni di individuazione o tracce di scrittura, se reca l'indicazione di più di quattro preferenze o laddove non sia possibile interpretare chiaramente la volontà dell'elettore.

Art. 8

Validità della votazione

1. Affinché la votazione sia valida è necessario il raggiungimento di un quorum non inferiore al 50% più uno degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, non si procederà allo spoglio e il Direttore provvederà a convocare, non prima di sette giorni, una ulteriore votazione.

Art. 9

Modalità di elezione

1. Risulteranno eletti componenti del Consiglio Accademico i 10 candidati risultati maggiormente suffragati.
2. A parità di voti sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella sede del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari. In presenza di parità tra candidati in possesso della medesima anzianità complessiva maturata presso il Conservatorio di Bari, risulteranno eletti quelli con il maggiore servizio generale ovunque prestato presso Istituzioni del comparto AFAM. In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 10 **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Eventuali casi di nullità saranno decisi dai componenti del seggio.
3. Tutte le decisioni della Commissione di Seggio sono assunte a maggioranza.
4. Eventuali casi di contestazione riguardo l'operato del Seggio sono di competenza del Direttore.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione, al Direttore, che procederà alla ufficializzazione dei risultati, e alla proclamazione degli eletti tramite provvedimento da pubblicare all'Albo e sul sito web del Conservatorio.

Art. 11 **Ricorsi**

1. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni da parte di soggetti interessati dovranno pervenire alla Direzione entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione; il Direttore si esprimerà entro i cinque giorni successivi alla presentazione; nel caso non pervengano ricorsi nei termini stabiliti, la proclamazione degli eletti si intenderà confermata e definitiva; nel caso eventuali ricorsi presentati siano accolti, il Direttore provvederà a comunicare l'esito al Presidente del Conservatorio e ad emanare un nuovo provvedimento, in cui saranno specificate le ragioni di rettifica intervenute sui risultati finali.

Art. 12 **Decadenza e subentro**

1. I rappresentanti eletti decadono dal mandato con la perdita della posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale della durata dell'Organo Accademico, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, dello Statuto. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria dei votati.
2. I Consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
3. In assenza di altri candidati votati, ovvero eletti, si procede ad elezioni suppletive per integrare il numero previsto di componenti.

Bari li, 04/11/2025
Prot. n. 11261 affisso all'albo in pari data

IL PRESIDENTE